

Delibera n. 60/2020

**Procedimento avviato con delibera n. 146/2019 nei confronti di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. – Adozione del provvedimento sanzionatorio per la violazione dell’articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.**

L’Autorità, nella sua riunione del 12 marzo 2020

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento (CE) n. 1371/2007);
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 1371/2007, recante *“Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”*;
- VISTA** la comunicazione della Commissione europea recante gli *Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (2015/C 220/01)*;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014;
- VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017;
- VISTO** il reclamo presentato all’Autorità in data 30 luglio 2019 (prot. ART n. 8860/2019), nel quale, con riferimento al viaggio del 4 giugno 2019 da Roma Tiburtina a Milano Rogoredo (biglietto HYGUW, riferito a un passeggero), effettuato con l’impresa

ferroviaria Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. (di seguito: Italo o Società),  
si lamentava la mancata erogazione dell'indennizzo per ritardo all'arrivo;

**VISTA**

la delibera n. 146/2019 del 20 novembre 2019 (notificata in data 21 novembre 2019 con nota prot. ART n. 15167/2019), con la quale si avviava, nei confronti di Italo, un procedimento per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007 e conseguente irrogazione della sanzione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 70 del 2014; tenuto conto che la violazione contestata era ancora in atto, si intimava ad Italo, altresì, di porre fine all'infrazione entro il termine massimo di un mese dalla data di notifica della delibera stessa;

**VISTA**

la memoria difensiva, acquisita al prot. ART n. 16608/2019, del 20 dicembre 2019, nella quale la Società:

- contestava che al reclamante spettasse l'indennizzo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, perché il passeggero – *“in ragione del ritardo del treno 9996, da costui conosciuto già prima della sua partenza” - “optando autonomamente, volontariamente e per la riprotezione a bordo di Italo 9960, ha accettato, di conseguenza, l'orario programmato di tale servizio commerciale”;*
- osservava che *“[d]iversamente da quanto previsto dall'art. 16, l'art. 17 del Regolamento disciplina invece la tutela del consumatore in termini di diritto all'indennità per il prezzo del biglietto nel caso di ritardo di un treno in arrivo superiore a 60 minuti rispetto all'orario indicato nel proprio biglietto. Nel caso di specie occorre fare quindi riferimento al ritardo rispetto all'orario di arrivo indicato sul biglietto del treno Italo 9960 sul quale il [reclamante] ha volontariamente viaggiato ottenendo la riprotezione.”;*
- richiamava il punto 4.2.1 degli *Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario*, laddove si indica che *“[i] passeggeri hanno diritto a rimborso e a itinerari alternativi (articolo 16) o a un indennizzo in caso di ritardo in percentuale rispetto al prezzo del biglietto, compresi tutti i supplementi (articolo 17) solo se vi è un ritardo superiore a 60 minuti alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto”* (enfasi aggiunta da Italo);
- affermava che *“l'opzione del passeggero per la riprotezione su un altro treno, espressione di autonoma volontà contrattuale del passeggero stesso, determina una novazione dell'originario contratto di trasporto e l'accettazione dei relativi effetti”;*
- faceva richiesta di audizione;

- VISTA** la convocazione in audizione di Italo, disposta con nota prot. n. 1074/2020, del 23 gennaio 2020;
- VISTA** la nota prot. ART n. 1862/2020, del 31 gennaio 2020 con la quale Italo ha fornito le ulteriori informazioni richieste con nota prot. n. 1244/2020, del 24 gennaio 2020;
- VISTA** la rinuncia all'audizione pervenuta con nota prot. ART n. 1974/2020, del 4 febbraio 2020;
- CONSIDERATO** quanto rappresentato nella relazione istruttoria con riferimento alla contestata violazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, e, in particolare, che:
1. l'articolo 17, paragrafo 1 (*"Indennità per il prezzo del biglietto"*), del Regolamento (CE) n. 1371/2007, prevede che *"[f]ermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere all'impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto se non gli è stato rimborsato il biglietto in conformità dell'articolo 16. I risarcimenti minimi in caso di ritardo sono fissati come segue: a) il 25 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti; b) il 50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti"*. La corrispondente norma sanzionatoria, contenuta nell'articolo 14, comma 2 (*"Sanzioni per ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni"*), del decreto legislativo n. 70 del 2014, prevede che *"[p]er ogni singolo evento con riferimento al quale l'impresa abbia omesso di adempiere agli obblighi di cui agli articoli 15, 16 e 17 del regolamento, previsti in caso di ritardi, coincidenze perse o soppressioni, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro"*;
  2. dalla documentazione in atti risulta la violazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, in quanto Italo, con riferimento al viaggio per cui è procedimento, non ha a tutt'oggi corrisposto, nei confronti del passeggero di cui al reclamo, come esplicitamente ammesso dalla Società stessa, alcun indennizzo (nota prot. ART n. 1862/2020 del 31 gennaio 2020);
  3. in tale ambito, non rilevano le argomentazioni difensive della Società, volte a qualificare la corresponsione dell'indennizzo, di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, come alternativa alla riprotezione, ai sensi dell'articolo 16, lettera b), del medesimo Regolamento. Infatti, dal tenore testuale della norma, appare chiaro come il legislatore europeo, tenuto fermo il diritto al trasporto, abbia voluto escludere il diritto all'indennità nel solo caso in cui al passeggero sia stato *"rimborsato il biglietto in conformità dell'articolo 16"* (cfr. il menzionato articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007). Inoltre, l'articolo 17, paragrafo 4, del medesimo Regolamento (CE) n. 1371/2007, esclude

il diritto all'indennizzo *“se il ritardo nell'ora di arrivo prevista proseguendo il viaggio su un servizio diverso [...] rimane inferiore a 60 minuti”*, sicché, l'indennizzo è dovuto, *a contrario*, quando il ritardo superi tale soglia;

4. a tutto voler concedere, peraltro, il riferimento della Società alla lettera c) dell'articolo 16 del Regolamento, riguardante la facoltà di optare per una nuova data di viaggio *“a discrezione del passeggero”*, non rileva ai fini del presente procedimento, poiché il passeggero si è avvalso dell'opzione di cui alla lettera b), continuando il viaggio nella giornata prevista *“non appena possibile”*;

5. anche il richiamo al punto 4.2.1 degli *Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario* non appare pertinente, trattando dei *“Rimborso e itinerari alternativi o indennità per il prezzo del biglietto per i viaggi con più tratte”*;

6. al contrario, sempre con riferimento ai summenzionati *Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario*, giova richiamare il concetto di ritardo di cui al punto 2.2, riferito al viaggio del passeggero e non al ritardo del treno;

#### **RITENUTO**

pertanto, di accertare la violazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, nei confronti di Italo, e di procedere all'irrogazione della relativa sanzione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 70 del 2014, per un importo compreso tra euro 2.000,00 (duemila/00) ed euro 10.000,00 (diecimila/00);

#### **CONSIDERATO**

altresì quanto rappresentato nella relazione istruttoria in ordine alla quantificazione della sanzione e, in particolare, che:

1. la determinazione della sanzione da irrogare ad Italo per la violazione accertata deve essere effettuata, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 70 del 2014, *“nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione: a) della gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati”*, delle linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017, e dell'articolo 5, comma 5, del regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, adottato con delibera dell'Autorità n. 52/2014, del 4 luglio 2014, ai sensi del quale *“l'ottemperanza all'intimazione o la sua inosservanza sono comunque valutate a norma di legge anche ai fini del trattamento sanzionatorio da irrogare alla conclusione del procedimento”*;

2. per quanto attiene alla determinazione dell'importo base, rileva l'assenza di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie, considerando che la violazione è frutto della non condivisibile interpretazione sistematica data dalla Società al dettato normativo; non risulta rilevante il rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione (cfr. nota di Italo prot. ART 1862/2020);

3. sussiste la reiterazione in presenza di altre violazioni della stessa indole di cui alle delibere n. 7/2020, del 16 gennaio 2020, n. 25/2020 del 30 gennaio 2020 e 32/2020 del 12 febbraio 2020;

4. con riguardo alle azioni specifiche per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione accertata, rileva l'inottemperanza all'intimazione di cui al punto n. 10 del dispositivo della delibera n. 146/2019;

5. per le considerazioni su esposte, risulta congruo, per la violazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007: (i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 5.000/00 (cinquemila/00); (ii) applicare, sul predetto importo base, la maggiorazione di euro 2.000,00 (duemila/00) per la reiterazione, nonché di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per l'inottemperanza all'intimazione di cui al punto n. 10 del dispositivo della delibera n. 146/2019; (iv) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 9.500,00 (novemilacinquecento/00);

**RITENUTO** pertanto, di procedere all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 9.500 (novemilacinquecento/00), per la violazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007;

tutto ciò premesso e considerato

#### **DELIBERA**

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, la violazione, da parte di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007;
2. è irrogata, nei confronti di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 70 del 2014, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 9.500 (novemilacinquecento/00), per la violazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007;
3. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi unicamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN:

IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: “sanzione amministrativa delibera n. XX/2020”;

4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
5. il presente provvedimento è notificato a Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. e pubblicato sul sito web istituzionale dell’Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 12 marzo 2020

Il Presidente  
Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai  
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)